Alla Regione Abruzzo

Ufficio V.I.A.

Via Leonardo da Vinci n. 7

67100 L'AQUILA

OGGETTO: Progetto per l'apertura e sistemazione ambientale di una cava a servizio di attività industriale in località "Piano di Macchia" della frazione Paganica. Ditta: Zugaro Guido & C. S.a.S. – Richiesta di presa d'atto nota Autorità di Bacino e modifica giudizio CCR-VIA.

Il sottoscritto Zugaro Guido, nato a l'Aquila il 16/04/1932, nella qualità di amministratore della Zugaro Guido & C. S.a.S. con sede in Paganica – Via Pescomaggiore – in relazione al giudizio del CCR-VIA n. 2223 del 02/05/2013 ed alla nota dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro prot. RA/258304 del 18/10/2013 chiede cortesemente di voler tenere conto di quanto in essa nota contenuto al fine di voler opportunamente aggiornare, se ritenuto opportuno, il giudizio già espresso.

Tale richiesta è motivata dal fatto che sembrerebbe opportuno tenere conto di quanto già indicato nella nota suddetta per uniformare il giudizio a quanto è necessario poi realizzare evitando quindi che possano verificarsi possibili errori interpretativi rispetto al preventivo giudizio del CCR-VIA.

Nel ringraziare per l'attenzione che verrà rivolta alla presente istanza si allega copia della nota dell'Autorità dei Bacini.

Paganica, lì 21 ottobre 2013

Zugaro Guido & C. S.a.S.

Amministratore

SERVIZIO ACULE AVALLE AVALLE AVALLE AVALLE

piritarian rational annual or piritarian annual or



AUTORITA' DEI BACINI DI RILIE VO REGIONALE DELL'ABRUZZO E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO

Il Segretario Generale

Prot. RA/ 258 304

L'Aquila 18/10/2013

Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, valutazioni ambientali, energia
Via Leonardo da Vinci,6
67100 L'Aquila

p.c.

Regione Abruzzo
Direzione Attività Estrattive e Minerarie
Via Passolanciano,75
65124 – PESCARA
c.a. Ing. Ezio Faieta

Zugaro Guido & C. S.a.s. Via Pescomaggiore snc Loc. Paganica 67100 L'Aquila

Oggetto: Zugaro Guido & C S.a.s.: Apertura e risanamento ambientale cava di calcare in loc. Piano di Macchia. Giudizio CCR-VIA n.2223 del 02/05/2013. Comunicazioni.

In riferimento alla pratica in oggetto, si deve premettere che il dott. Del Sordo Luciano, presente in qualità di delegato dell'Autorità di Bacino alla seduta del CCR-VIA del 2 maggio scorso, non è più in servizio presso la citata Autorità avendo preferito prendere servizio presso la Direzione Protezione Civile della Regione Abruzzo.



In merito al progetto di apertura e risanamento di cui all'oggetto si deve altresì evidenziare che il dott. Del Sordo, all'epoca in distacco presso gli uffici dell'Autorità, non ha mai relazionato al sottoscritto in merito agli esiti delle sedute del CCR-VIA.

Tuttavia, avendo ricevuto una richiesta da parte della ditta Zugaro Guido & C, proponente l'intervento, si è reso necessario rintracciare la documentazione tecnica assegnata al dott. Del Sordo ed è stato necessario riesaminarla nuovamente.

Dalla lettura del giudizio n.2223 del CCR-VIA del 2 maggio scorso risulta che:

- In fase istruttoria non è stata rilevata la presenza di vincoli derivanti dalla presenza di aree pericolose del PAI anche se dalla documentazione allegata al progetto si evince la presenza di un'area a pericolosità moderata (P1) per processi di dilavamento o diffuso da cui deriva un rischio basso (R1) sulle cartografie del Piano PAI;
- Il parere CCR-VIA, senza alcuna motivazione tecnica rintracciabile all'interno del verbale di seduta, condiziona la realizzazione del progetto all'esclusione delle aree R1 del PAI.

A tal proposito, risulta urgente chiarire che le Norme di Attuazione del PAI recitano:

- art.12 comma 1: Tutte le attività estrattive in esercizio alla data di approvazione del Piano ed ubicate nelle aree perimetrate a pericolosità idrogeologica molto elevata (P3), elevata (P2) e da Scarpata (Ps) non possono essere oggetto di ampliamento;

- art.14 comma 2 lettera c), art.17 comma 1 e art.20: nelle aree pericolose del PAI (P3, P2 e Ps) è vitato impiantare nuove attività di escavazione e/o prelievo, in qualunque forma e quantità, di materiale sciolto o litoide, fatta eccezione per le attività relative alla ricerca archeologica e per gli interventi finalizzati alla eliminazione della pericolosità idrogeologica;

-art.18 comma 1: nelle aree a pericolosità moderata (P1) sono ammessi tutti gli interventi di carattere edilizio e infrastrutturale, in accordo con quanto previsto dagli Strumenti Urbanistici e Piani di Settore vigenti, conformemente alle prescrizioni generali di cui all'articolo 9;

- art.18 comma 4: tutti gli interventi ammessi nelle zone delimitate a pericolosità moderata devono essere tali da non comportare aumento della pericolosità e/o del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a determinarlo, secondo la formulazione di cui al punto 2.1) del DPCM 29 settembre 1998.

Risulta del tutto evidente, pertanto, che l'intervento di cui all'oggetto non è espressamento vietato nelle aree P1 del PAI.



Resta da chiarire l'aspetto riguardante la valutazione circa l'aumento della pericolosità e/o del rischio.

Poiché il progetto prevede l'arretramento del versante esistente con annullamento (nella porzione di piano cava) o abbattimento delle pendenza attuali andando à rimuovere anche gli strati di copertura del substrato roccioso, risulta chiaro che il dilavamento diffuso segnalato nel PAI non potrà verificarsi andando ad eliminare di fatto le cause predisponenti il medesimo processo erosivo (elevate pendenze e copertura superficiale).

Relativamente all'ipotetico aumento di rischio si ritiene che, in considerazione del fatto che l'attività estrattiva è un'opera temporanea ed è previsto per legge il ripristino ambientale, essa non può comportare un automatico aumento del valore intrinseco dei terreni interessati dall'estrazione in quanto essi continueranno ad avere la stessa destinazione urbanistica e, conseguentemente, non si può configurare un aumento del grado di rischio.

In definitiva, non si rileva alcun elemento ostativo rispetto all'intervento in progetto che risulta conforme alle disposizioni di cui all'art.18 comma 4 e, quindi, si chiede al CCR-VIA di rettificare il giudizio n.2223 del 2 maggio scorso in quanto la , prescrizione riguardante l'esclusione delle aree R1 dall'attività estrattiva non trova fondamento giuridico nella disciplina delle Norme di Attuazione del PAI.

Dott. Ing. Michele Colistro